

Proposta N° 54 / Prot. Data 08.03.2017		<p style="text-align: center;">Immediata esecuzione</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO </p>
---	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 46 del Reg. Data 08.03.2017	OGGETTO :	AUTO PIÙ SRL/COMUNE DI ALCAMO AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL RICORSO AVVERSO L'ASSERITO SILENZIO RIFIUTO RIMBORSO TARI 2015, NOMINA DIRIGENTE DR. FRANCESCO SAVERIO MANISCALCHI.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di marzo alle ore 19,15 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto		X
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia		X

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Auto Più srl/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’asserito silenzio rifiuto rimborso tari 2015, nomina il Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

Premesso che la società Auto Più s.r.l. in data 06/10/2016 con prot. gen. 46884, ha presentato ricorso - mediazione, ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/92, avverso il silenzio rifiuto del Comune di Alcamo riguardo l'istanza di rimborso prodotta dal ricorrente medesimo in data 13/05/2016 con Prot. gen. 23153 relativa alla TARI anno 2015, e argomentando il ricorso con diversi motivi.

Considerato che.

- il Comune di Alcamo ha tenuto conto, con stretta osservanza della normativa istitutiva della TARI, nella costruzione delle tariffe della quota a carico dell'Ente in rapporto alle superfici utilizzate a vario titolo dal medesimo per lo svolgimento delle attività istituzionali, istituendo nel proprio bilancio di previsione un capitolo di spesa (finanziato con fondi extra-gettito TARI), determinato in funzione delle superfici e delle tariffe approvate in rapporto agli specifici usi. Con determinazione dirigenziale n. 2725 del 31/12/2014 sulla scorta delle somme stanziare in bilancio si è provveduto, fra l'altro, ad impegnare l'importo di € 109.568,00 (al netto del contributo forfetario stanziato dal MIUR per gli edifici scolastici) per il pagamento del tributo di competenza del Comune per i locali dal medesimo utilizzati per l'espletamento delle attività istituzionali;
- in aderenza al dato normativo di cui all'art. 62, decreto legislativo n. 507 del 2003, soltanto i locali e le aree oggettivamente inutilizzabili non sono soggette alla tassa rifiuti solidi urbani, e che il presupposto del sorgere per il contribuente dell'obbligo di pagamento della tassa è la detenzione dei locali e non l'attività che in essa è svolta, la quale “...costituisce uno dei parametri ai quali la tassa è commisurata. Pertanto, il tributo è dovuto per la semplice occupazione o detenzione del locale e deve essere pagato indipendentemente dall'uso che ne viene fatto e a prescindere dal fatto che venga utilizzato il servizio fornito dall'ente...”.

Ritenuto impugnativamente il ricorso.

PROPONE DI DELIBERARE

- Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, alla costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla C.T.P. di Trapani dalla Società Auto Più s.r.l.;
- Nominare legale del Comune di Alcamo il Dirigente della V Direzione Dr. Francesco Saverio Maniscalchi, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge;

La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta.

Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr.ssa Anna Sandra Leale

IL Dirigente
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Auto Più srl/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'asserito silenzio rifiuto rimborso TARI 2015, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi."

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto "Auto Più srl/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'asserito silenzio rifiuto rimborso tari 2015, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi."

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità
visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “Auto Più srl/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’asserito silenzio rifiuto rimborso TARI 2015, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 07.03.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragionaria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 07.03.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 861

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 09.03.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 09.03.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.03.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 08.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 09.03.2017

F.to Santino Lucchese

CITTA' DI ALCAMO
 Prot. n. 46884 del 06 OTT. 2016
 Assegnata al Settore AR

~~06 OTT. 2016~~ ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TRAPANI
 Il Segretario Generale

AL COMUNE DI ALCAMO

RICORSO CON ISTANZA

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs.n. 546/92

Oggetto: ricorso avverso silenzio rifiuto rimborso TARI anno 2015.



PROCURA:
 Io sottoscritto Lipari Francesco n.q., delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, in atti inerenti, conseguenti e successivi, compreso il processo di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione, il Dott. Castrenze ARDUINO, presso il cui studio sito in Alcamo, Via Diaz n. 27, eleggo domicilio. Conferisco allo stesso tutte le facoltà inerenti al mandato, compresa quella di farsi sostituire, transigere e conciliare la lite.

Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, di essere stato informato che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presta il consenso al loro trattamento.

[Signature]
 Lipari Francesco n.q.

La firma è autentica.

Data 26.09.2016

La società **AUTO PIU' S.R.L.** corrente in Alcamo nella Via Filippo Canalella, C.F. = 0.236.730.081.7, in persona del suo legale rappresentante Sig. Lipari Francesco elettivamente domiciliata in Alcamo nella Via Diaz n. 27 presso lo studio del Dott. Arduino Castrenze che lo rappresenta come da procura a margine

RICORRE

avverso il silenzio rifiuto del Comune di Alcamo tendente ad ottenere il rimborso della somma di € 10.666,00, oltre spese e interessi maturati e maturandi, per TARI afferente l'anno d'imposta 2015.

PREMESSO

- che l'istante esercita l'attività di vendita di auto in Alcamo C.da Palma all'indirizzo sopra indicato;
- che i locali adibiti ad esercizio della propria attività occupano una superficie coperta di mq. 50 + 30;
- che per l'anno in esame la società ricorrente è stata sottoposta a tassazione per la superficie complessiva di mq. 7.234 di cui mq. 80 per locali adibiti ad uso uffici e amministrazione e mq. 7.154, per superficie scoperta adibita ad esposizione di autovetture che, per la sua natura, non è produttrice di rifiuti.

NARRATIVA

1. Per l'annualità 2015 il Comune di Alcamo ha notificato un avviso contenente la richiesta per il pagamento della complessiva somma di € 10.666,00 per TARES gravante sulle

- superfici dichiarate nell'esercizio della propria attività;
2. il totale ammontare è stato regolarmente pagato in tre rate di uguale importo alle previste scadenze del 21.10.2015, 30.11.2015 e 16.12.2015;
 3. resosi noto dell'incongruità del pagamento, con istanza del 13.05.2016, la società chiedeva al Comune il rimborso delle somme gravanti sulle aree scoperte, non dovute per manifesta improduttività di rifiuti;
 4. alla data odierna nessun riscontro è pervenuto alla ricorrente, dovendo intuire in ciò la volontà del Comune di non volere adempiere a quanto di suo dovere.

Tutto ciò premesso, e nella considerazione che quanto formante oggetto del richiesto rimborso, si contesta il predetto rifiuto affidando le argomentazioni difensive ai seguenti

MOTIVI

1.- Pregiudiziale di legittimità del ruolo TARI.

Lo spirito della norma che disciplina la tassa trattata, che non si discosta dalla TARSU, avendone cambiato solo denominazione, espressamente prevede che tale onere deve gravare proporzionalmente su tutti gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta. Praticamente, su tutti coloro che risultano iscritti (o che dovrebbero essere iscritti) nei ruoli formati ai fini di tale tributo.

Ora, poiché anche i locali comunali usufruiscono di tale servizio, è evidente che lo stesso Comune debba essere inserito in detti elenchi, per la superficie dei locali e pertinenze dallo stesso effettivamente occupati o sotto la cui responsabilità è demandata la gestione e il funzionamento (uffici comunali, palestre, parchi e ville, strade, edifici scolastici e giudiziari, ecc.).

Se, a prima vista, tale discorso può apparire come un controsenso, considerato che lo stesso soggetto "Comune" si viene a trovare nella doppia veste di impositore e contribuente (quindi debitore di se stesso), in seconda analisi tale pensiero trova ragion d'essere nel fatto

che parte del servizio non è stato destinato al cittadino singolo contribuente, bensì alla collettività e, di conseguenza, per lo spirito della norma, non può gravare sullo stesso.

Nessuna norma prevede l'esclusione dei locali comunali dal computo della tassa. E, qualora il Regolamento comunale dovesse prevederlo, lo stesso risulterebbe illegittimo annullabile anche dal Giudice tributario in virtù del disposto di cui al comma 5 dell'art. 7, del D.Lgs. n. 546/92, non lo applicano. La citata norma recita: *"Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente."* Ciò sta a rappresentare che, malgrado il Regolamento comunale rientri nell'ambito del diritto amministrativo, il Giudice tributario può entrare nel merito della questione e tale giudicato avrà valore solo per il soggetto che lo ha eccepito mentre, in caso di pronunciamento del Giudice amministrativo, tale giudicato avrà valore nei confronti di tutti i cittadini

L'art. 61 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, infatti, dispone che il costo di esercizio per la raccolta dei rifiuti deve essere coperto dal gettito della tassa, cui sono soggetti tutti coloro che occupano locali e aree nelle zone dove il servizio è istituito ed espletato (art. 62).

Per evitare però di far gravare direttamente sui contribuenti anche il costo della raccolta dei rifiuti prodotti dai titolari di riduzioni o esenzioni (ma in questo caso non vi rientrano gli uffici comunali e i locali dallo stesso gestiti), l'art. 67, terzo comma del citato decreto, stabilisce che l'ammontare delle agevolazioni concesse è iscritto in bilancio come "autorizzazione di spesa", e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.

Il senso della disposizione è appunto quella di far sì che ciascun contribuente concorra alla spesa in proporzione ai rifiuti prodotti, senza alcuna possibilità per i Comuni di sottrarsi a questi principi: e ciò in quanto i locali e le aree comunali in cui vengono esercitate le più

svariate attività (burocratiche, produttive di svago, o di altro genere) sicuramente producono rifiuti. E anche in quantità rilevanti! E la spesa per la loro raccolta, non essendo stata diversificata nel ruolo, risulta inclusa in quella per la quale dovrà farsi carico in maniera diretta la collettività.

Tale principio è stato ampiamente attenzionato dal Consiglio di Stato che, con sentenze n. 1226 e n. 1314 del 19.09.1995, e n. 1618 del 23.11.1995, ha statuito che sono illegittime le delibere comunali che escludono, o che non includono, dagli elenchi predisposti ai fini del calcolo della Tarsu, i locali adibiti e occupati dai Comuni, in quanto “... non è ipotizzabile l'esenzione per gli uffici comunali nella considerazione che va vietato di far pagare il tributo al Comune che è anche il percettore del relativo gettito, considerato che il trattamento di favore previsto per i menzionati uffici si converte inevitabilmente in un aggravio a carico di altri contribuenti tenuti al pagamento del tributo comunale”. A nulla influisce, in proposito, quanto concerne la deduzione prevista dal successivo art. 79 quarto comma, del D.Lgs. n. 507/93, trattando tale deduzione argomento diverso rispetto a quello afferente la superficie dei locali comunali.

La stessa Cassazione, con la sentenza n. 27045 del 21.12.2007 ha sancito l'assoggettabilità all'imposta de qua anche alle aree di parcheggio a pagamento delimitate dalle cosiddette strisce blu. Ne deriva che anche le superfici ricadenti in dette aree, gestite dal Comune, devono essere detratte dal computo della tassa a carico dei cittadini, con il conseguente addebito dell'onere a carico del Comune che ne consegue i ricavi.

|| Sempre in riferimento a quanto disposto dal citato art. 61 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, secondo il quale il costo di esercizio per la raccolta dei rifiuti deve essere coperto dal gettito della tassa, corre l'obbligo di fare rilevare una grave omissione del Comune laddove, per tale scopo, non ha considerato il non indifferente introito ricavato dal Comune con la vendita dei prodotto derivanti dalla raccolta differenziata. E' ovvio che, secondo il principio dell'appena

citato art. 61, tale ricavato doveva essere portato in detrazione dal costo preventivato per la gestione del servizio, ed essere scomputato a favore della collettività nella fase di formulazione del ruolo.

Pertanto, dovendosi ritenere nullo l'elenco predisposto ai fini del ruolo, perché elaborato su un regolamento da ritenere illegittimo, deve necessariamente ritenersi nulla la pretesa che in questa sede si contesta.

A tal proposito si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 7 del D.Lgs.vo 31.12.1992 n. 546, allorché, al comma 5 prevede espressamente che : **“Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente.”** E poiché la ricorrente non ha proposto alcuna azione presso altra sede, l'adita Commissione è legittimata ad esprimersi in merito, limitatamente alla richiesta soggettiva contenuta nel presente gravame, piuttosto che a carattere oggettivo del ruolo come competerebbe ad un Tribunale Amministrativo.

2.- Illegittimità impositiva delle somme pagate in relazione ai locali adibiti a esposizione (mq. 7154).

La somme afferenti la predetta superficie, devono ritenersi non dovute, stante la illegittimità della pretesa del Comune che non ha tenuto in alcuna considerazione la destinazione di tale superficie che per la sua natura non è produttrice di rifiuti. Ed in proposito, il Comune di Alcamo non potrà trincerarsi sotto la scusante che spetterebbe al contribuente dimostrare la non produttività di rifiuti nell'area in questione, perché nessuno sarà mai in grado di dimostrare **Pinesistenza di ciò che non c'è**, mentre invece è possibile dimostrare il contrario. Sarà pertanto il Comune a dovere dimostrare in che termini può produrre rifiuti un'area scoperta sulla quale la presenza dell'uomo è sporadica e limitata al tempo necessario per visionare le auto che vi sono esposte in tema di probabile acquisto!

Non va dimenticato, infatti, che il secondo comma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, di per sé già esclude *“i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”*. Si specifica in proposito, che la superficie in questione è rappresentata da spazio aperto dai quattro lati delimitato da rete metallica, totalmente sgombro, privo di aiuole, viali, alberi ed altro, con pavimentazione in asfalto, ed è utilizzata esclusivamente per le operazioni di esposizione delle autovetture in vendita: è ovvio, pertanto, che tale maggior superficie trova esclusione nella stessa norma perché **assolutamente non produttrice di rifiuti**.

Per quanto sopra esposto e per quanto altro si riserva di dimostrare e documentare nei modi e termini di legge, nel formulare istanza di trattazione in pubblica udienza, chiede che

piaccia

a codesta Onorevole Commissione Tributaria Provinciale di Trapani in accoglimento del presente ricorso:

- dichiarare non dovuta la somma richiesta per la superficie scoperta di mq. 7.154 adibita ad esposizione di auto perché oggettivamente non produttrice di rifiuti;
- condannare l'ufficio resistente al pagamento delle spese di giustizia con distrazione a favore del sottoscritto difensore che le ha sostenute.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, si dichiara che il presente atto è conforme all'originale presentato al Comune resistente.

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, chiede che la presente trattazione avvenga in pubblica udienza.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 98/2011 si dichiara che:

- il valore della controversia è di € **10.454,31**,
- la PEC del sottoscritto difensore è: **castrenze.arduino@pec.odcctrapani.it**;
- il codice fiscale del sottoscritto difensore è: **RDN CTR 44L15 A176N**;

- il n. di telefono-fax del sottoscritto difensore è **0924507516**.

All'atto della costituzione in giudizio saranno depositate:

- 1) copia avviso di pagamento;
- 2) copia di n. 3 Mod. F24;
- 3) copia istanza di rimborso del 13.05.2016;
- 4) copia ricevuta di presentazione del presente ricorso al Comune resistente;
- 5) nota iscrizione a ruolo munita del prescritto contributo unificato.

Alcamo, addì 26.09.2016

Deferenti ossequi

Dott. Castrenze Arduino

* * * * *

ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

La società **AUTOPIU' S.R.L.**, come prima rappresentato, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

CHIEDE

che il Comune di Alcamo, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore della lite ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: **€ 10.454,31**

Alcamo, li 26.09.2016

Deferenti ossequi

Dott. Castrenze Arduino

